



COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DEL COMMISSARIO

Numero 19 Del 29-03-2018

Oggetto: Utilizzo personale dipendente da altri Enti per l'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 18,45 presso questa Sede Municipale, il Dott. Antonello ROCCOBERTON, COMMISSARIO STRAORDINARIO NOMINATO CON D.P.R. IN DATA 15 GENNAIO 2018 CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Patrizia Pallara, provvede all'adozione del presente atto.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IMMD. ESEG: (art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL' UFFICIO:

- Ragioneria
- Tecnico
- Assistenza Cultura
- Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il _____ giorno _____ con il numero _____

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Pettinello Tiziano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- la funzioni relative alla gestione dei lavori pubblici e del patrimonio di questo Ente non sono state oggetto di trasferimento all'Unione dei Comuni Megliadina a differenza di tutte le altre funzione fondamentali degli Enti locali così come individuate dall'art.19 del D.L. 95/2012;
- attualmente l'Ufficio tecnico deve gestire alcuni importanti lavori pubblici, già in fase di esecuzione, e constatato che l'Unione dei Comuni Megliadina non ha a disposizione personale che possa gestire tale attività;

Ritenuto che la gestione dei lavori in corso non possa essere in alcun modo posticipata e conseguentemente di provvedere all'utilizzo di personale di altri Enti così come previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a mente del quale: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"* almeno sino alla data del 31/07/2018;

Sentito in proposito il Dipendente del Comune di Montagnana e precisamente il Geom. Ortolan Renzo, Cat.D – Responsabile dell'Ufficio Tecnico il quale ha dato la disponibilità per l'attività richiesta al di fuori del normale orario d'Ufficio;

Ritenuto di provvedere all'utilizzo di suddetto dipendente per n°9 ore settimanali da espletarsi in aggiunta all'orario di lavoro con decorrenza dal 05/04/2018 fino al 31.07.2018;

Che per quanto sopra si è provveduto in data 20/03/2018 a richiedere al Comune di Montagnana il prescritto "Nulla Osta";

Dato atto che al dipendente interessato spetta il medesimo trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza in proporzione alle ore aggiuntive effettuate;

Dato Atto di quanto finora precisato dalla giurisprudenza contabile circa i limiti e benefici nell'utilizzo di tale istituto, secondo i principali pronunciamenti che in sintesi si riportano qui si seguito:

- *"la formula organizzativa introdotta dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, non integra, quindi, di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. [...] Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale"* (cfr. sezione regionale Piemonte n. 200 del 25 maggio 2012);
- *"la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali vigenti"* (cfr. sezione regionale Piemonte n. 200 del 18 luglio 2012);
- *"In ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto, ma che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza"* (cfr. sezione regionale Lombardia n. 3 del 22 gennaio 2009);
- *"l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale"* (cfr. sezione regionale Lombardia n. 3 del 22 gennaio 2009 e sezione regionale Piemonte n. 200 del 25 maggio 2012);

- *“poiché l’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, ha introdotto un istituto assimilabile al comando, il rapporto di lavoro non può che essere di tipo subordinato [...] In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall’art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza”* (cfr. sezione regionale Veneto n. 17 del 08 maggio 2008 e n. 955/2012);
- *“il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”* (cfr. Corte dei Conti – Sezione Autonomie del 20.05.2016 n. 23).

Visti inoltre:

- il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell’art. 1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che *“introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all’unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3”*;
- il parere UPPA ufficio personale pubbliche amministrazioni Dipartimento Funzione Pubblica n. 34, del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell’art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall’intervenuta riscrittura dell’art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell’art. 3 della legge finanziaria 2008;

Preso atto che il comune di Megliadino San Vitale sia nel 2009 che nel triennio 2007-2009 non ha sostenuto spese di personale per assunzioni flessibili di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Richiamata la Deliberazione Corte Conti sez Riunite 1/2017 con la quale i magistrati hanno chiarito che nell’ipotesi in cui non sia stata sostenuta alcuna spesa nell’anno 2009, ovvero nel triennio 2007/2009, ai fini della determinazione del limite di spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, l’ente locale può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 07/09/2017 con la quale è stato fissato un nuovo parametro di riferimento che fa da limite di spesa per gli eventuali futuri contratti di lavoro del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, individuando tale somma nell’importo di € 25.964,00 pari al costo di un dipendente di categoria C1 a tempo pieno, su base annuale;

Atteso che in ordine alle disposizioni in materia di spesa di personale vigenti:

- la spesa che scaturirà dal presente atto non fa prevedere il superamento della spesa del personale dell’anno in corso, rispetto alla media del triennio 2011-2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 557 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art 32 del decreto Legislativo 267/2000 come modificato dalla L.56/2014;

Richiamato il “Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici” vigente;

Visti il D.Lgs 165/2001 nonché i vigenti contratti collettivi di lavoro del Comparto Enti Locali;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, inseriti in atti;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI AVVALERSI**, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'attività lavorativa del dipendente del Comune di Montagnana: Geom Ortolan Renzo – Cat D – responsabile dell'Ufficio tecnico per un massimo di n 9 ore settimanali, da espletarsi in aggiunta all'orario di lavoro presso l'ente di appartenenza, con decorrenza dal 05.04.2018 e fino al 31.07.2018
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile competente ogni provvedimento necessario e conseguente, ivi compresa la definizione dell'articolazione oraria e la liquidazione dei compensi dovuti nel limite di orario come meglio descritto in premessa;
4. **DI PRECISARE** che:
 - a. l'efficacia del presente atto è subordinata al nulla osta da parte del Comune di Montagnana;
 - b. le prestazioni di cui trattasi saranno rese in giorni e orari che non interferiscono con il servizio prestato presso il Comune di appartenenza e che nessun onere è dovuto dal medesimo Comune.
 - c. il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà garantito tenendo conto dell'impiego lavorativo presso i due enti;
 - d. la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
 - e. al dipendente interessato spetta il medesimo trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza in proporzione alle ore aggiuntive effettuate;
5. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Comune di Montagnana nonché ai dipendenti interessati;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerata la necessità di procedere dal 05.04.2018.

Utilizzo personale dipendente da altri Enti per l'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004.

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: - il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Li, 29-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ortolan Gianfranco

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: - il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Li, 29/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Vascon Vittorio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roccoberton Antonello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pallara Patrizia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO